



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
VICE SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno, il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 71 del 18.06.2020

OGGETTO: Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. – Anno 2020.

OGGETTO: Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città Metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. – Anno 2020.

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Giuliano Pacetti delegato all’Ambiente, Patrimonio, Fondi e Progetti Europei, Enti Locali

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* e successive modifiche e integrazioni apportate con la legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari);

Dato atto che la Città metropolitana di Roma Capitale svolge funzioni istituzionali in continuità con quelle già proprie della Provincia di Roma, cui è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi a far data dal 01.01.2015;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n.133 e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, che al comma 1, dell’art.58, rubricato *“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”* recita: *“Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione”*;

Considerato che:

la Direzione del Dipartimento II *“Risorse Strumentali”*, cura la ricognizione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente;

la medesima Direzione dipartimentale cura, in conformità agli indirizzi ed alle linee programmatiche dell’Ente, la predisposizione e/o l’aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, di cui al richiamato art. 58;

dato atto che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione e pertanto è necessario procedere alla sua approvazione;

dato atto che il Piano di alienazioni e Valorizzazioni è composto da due sezioni:

- la prima dedicata alla valorizzazione e/o dismissione del patrimonio disponibile dell'Ente;
- la seconda dedicata alla valorizzazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente (in particolare immobili scolastici), mediante operazioni di partenariato pubblico-privato e concessioni di valorizzazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 comma 6 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e *3bis* del D.L. 25 settembre 2001, n.351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.410, nonché ai sensi del D.Lgs. 50/2016, fermo restando il vincolo di destinazione scolastica dei beni in questione che, quindi, restano ascritti al patrimonio indisponibile dell'Ente;

SEZIONE 1 - VALORIZZAZIONE/DISMISSIONE PATRIMONIO DISPONIBILE

Compensorio Residenziale Via Trionfale/Via Chiarugi

Premesso che:

- la Città metropolitana di Roma Capitale annovera nel suo patrimonio immobiliare disponibile un compendio ad uso abitativo costituito da n. 132 appartamenti ubicati in Roma, situati in n. 6 Palazzine (A-B-C-D-E-F) con accesso da Via Trionfale, n. 8891, nonché n. 8 appartamenti ubicati nelle due palazzine con accesso da Via Vincenzo Chiarugi 1, 3, 5, 7 e 15 (int. 1, 2, 3 e 4);
- le palazzine furono costruite nei primi del 1900 (Palazzine di Via Chiarugi) e negli anni '50 (Palazzine Via Trionfale) dall'Ente per essere assegnate ai dipendenti aventi i requisiti previa partecipazione alla procedura di assegnazione definita dal relativo Bando;
- gli appartamenti, ancora oggi di proprietà dell'Ente, sono: *i*) per la maggior parte locati, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 28.07.2011 avente ad oggetto "*Regolamentazione del patrimonio disponibile della Provincia di Roma ad uso abitativo e criteri generali per la formalizzazione di nuovi contratti di locazione*", ad ex dipendenti dell'Ente (e relativi familiari), con regolari contratti di locazione stipulati ai sensi della L. n. 431/98 e s.m.i., in corso di validità e/o in attesa di rinnovo; *ii*) in parte liberi, essendo stati riconsegnati dai rispettivi detentori; *iii*) in parte utilizzati *sine titulo*, anche a seguito di risoluzioni contrattuali per grave morosità;
- il compensorio necessita di ingenti lavori di manutenzione straordinaria che nelle precedenti annualità non sono stati eseguiti per carenza di risorse, ma che acquistano carattere di sempre maggiore urgenza;
- tali immobili non sono strumentali all'esercizio di funzioni della Città Metropolitana di Roma e sono stati quindi ascritti al patrimonio disponibile dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n.133;

Considerato che, alienando il suddetto patrimonio residenziale, si avrebbero i seguenti vantaggi per l'Ente:

- ottimizzazione e razionalizzazione del patrimonio disponibile;
- massimizzazione delle entrate ed utilizzo degli introiti ricavabili dalle vendite per investimenti connessi alle funzioni fondamentali dell'Ente (strade e scuole);
- esonero per l'Amministrazione dalle spese di gestione inerenti la proprietà, ed in particolare dell'IMU;
- esonero per l'Ente delle spese per interventi manutentivi;
- esonero per l'Ente dalle relative responsabilità per eventuali danni a cose o persone eventualmente dipendenti dal cattivo stato manutentivo del compendio immobiliare;

Visti:

- l'art. 21 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923;
- l'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008;
- l'art. 3 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito nella legge 22.12.1990 n. 403, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”*, che prevede: *“1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'art. 1- bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 1- bis. I comuni e le province possono altresì procedere all'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorché abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato.”*
- l'art. 3, comma 109 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 il quale dispone che *“Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 ... omissis... procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalità:*

a) è garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;

b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento;

c) omissis

d) *per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;*

e) *omissis... ;"*

Preso atto che l'Esperto Indipendente dell'Ente – Colliers S.p.a.- con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 57131 del 23.04.2020, tenuto conto della microzona di riferimento e del relativo mercato immobiliare nonché della qualità dell'immobile, con riferimento alla strategia di dismissione del patrimonio immobiliare in oggetto che considera la vendita diretta agli attuali locatari, ritiene opportuno applicare al Valore di Mercato una percentuale di sconto pari al 30%, valutazione in linea con quanto previsto dal richiamato quadro normativo ed in particolare dall'art. 33 comma 109 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Dato atto che, in conformità agli indirizzi ricevuti:

- il competente Dipartimento II dell'Ente, con nota prot. CMRC-2019-0175455, ha richiesto alla Agenzia delle Entrate di fornire, in conformità a quanto previsto dall'art. 64 del D. Lgs. 300/1999 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012 n. 44, il quale dispone che *“Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del Demanio, l'Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'art. 59 – la stima dei soprarichiamati appartamenti da alienare in conformità alla disciplina di cui all'art. 3 comma 109 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;*
- con nota prot. CMRC-2020-17061 l'Agenzia delle Entrate ha inviato alla Direzione del Dipartimento II l'Accordo di Collaborazione per le *“attività di valutazione, consistente nella determinazione del valore di mercato a libero e nello stato di fatto di n. 140 unità immobiliari a destinazione residenziale”* ubicate in Roma, Via Trionfale 8891 e Via Chiarugi;
- con pec prot. CMRC-2020-0057147 del 23.04.2020 l'ufficio di Direzione del Dipartimento II ha trasmesso l'Accordo di collaborazione controfirmato all'Agenzia delle Entrate;
- l'Accordo di Collaborazione prevede che l'Agenzia delle Entrate concluderà le operazioni di determinazione del valore di mercato a libero e nello stato di fatto degli appartamenti del comprensorio, entro il termine di 150 giorni dal giorno di ricezione dell'Accordo sottoscritto;
- che con nota prot. 10802 del 24.04.2020, acquisita al protocollo dell'Ente al numero 57655 del 27.04.2020, l'Agenzia delle Entrate, considerate le nuove disposizioni emanate dal Governo per fronteggiare il grave evento epidemiologico in atto, ha tuttavia comunicato l'impossibilità di redigere una perizia particolareggiata (full valuation), nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Centrale SEOMI nel “Manuale operativo delle stime immobiliari”, non potendo eseguire i sopralluoghi congiunti con Città metropolitana di Roma Capitale presso gli immobili oggetto di stima, né reperire tutta la documentazione tecnica e urbanistica degli stessi;

- che alla luce di tali valutazioni, l'Agenzia delle Entrate ritiene necessaria la sospensione provvisoria delle operazioni estimali richieste, in quanto le gravi problematiche che investono attualmente la Nazione non consentono il rispetto della scadenza stabilita;
- che, pertanto, la scadenza sarà riprogrammata al termine dell'emergenza in corso, in accordo tra le parti e successivamente comunicata ufficialmente con apposita nota;

Dato atto che:

- il valore catastale totale degli appartamenti oggetto del presente provvedimento, determinato sulla base del “prezzo valore” (di cui all'art. 1, commi 497 e 498 della legge 26 dicembre 2005 e ss.mm.ii.) è pari ad € 14.000.000,00 in cifra tonda, come da documentazione conservata in atti;
- che il “prezzo valore” sopradeterminato non costituisce la somma dei prezzi di vendita degli appartamenti; il prezzo di vendita di ogni appartamento sarà determinato, sulla base del “valore di mercato a libero e nello stato di fatto” effettuato dall'Agenzia delle Entrate;
- in ragione *i*) della complessità dell'iter *ii*) delle varie opzioni di scelta in esso previste (opzione A) Vendita, B) Rent to buy, C) Rinnovo contratti di locazione che di seguito saranno illustrate) *iii*) della tempistica prevista per la procedura e *iv*) dell'attuale stato emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, possa essere stimato che si perfezionino vendite per una percentuale pari a 0% per l'anno 2020, pari al 20% del valore totale per l'anno 2021 e pari al 10% del valore totale per l'anno 2022;

Dato atto che:

- al fine di semplificare e velocizzare l'iter procedimentale è possibile procedere, ai sensi dell'art. 42 del TUEL, alla alienazione del compendio immobiliare in oggetto sulla base dell'approvazione del PAV da parte del Consiglio metropolitano, senza necessità di sottoporre all'approvazione di detto organo una successiva ed ulteriore specifica proposta di deliberazione;
- per procedere in tal senso è necessario che nell'approvazione del PAV siano definiti gli elementi essenziali del processo di dismissione del comprensorio di cui trattasi ed in particolare:

1) principali condizioni e modalità di dismissione;

2) definizione dei soggetti destinatari aventi titolo a ricevere la proposta di acquisto/locazione da parte dell'Ente;

1) Principali condizioni e modalità di dismissione

1.1) Per gli appartamenti concessi in locazione, con contratto in corso di validità o con contratto scaduto ed in attesa di rinnovo, sono previste, in via gradatamente subordinata, per i soggetti aventi titolo, tre distinte opzioni:

OPZIONE A) VENDITA: I soggetti aventi titolo avranno la facoltà di formulare una proposta vincolante di acquisto, entro un termine non inferiore a 120 giorni e non superiore a 180, eventualmente prorogabile per una sola volta per ulteriori 90 giorni, su motivata richiesta, a decorrere dalla comunicazione dell'Ente;

- La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano, con la formula visto e piaciuto, ponendo a carico dei futuri acquirenti ogni onere e spesa comunque inerente qualsivoglia attività ed i relativi costi occorrenti per la rogabilità e per il rogito (in via esemplificativa, eventuali regolarizzazione edilizie, catastali, attestato di prestazione energetica, relazioni notarili, spese di rogito e fiscali, etc.) dei singoli appartamenti;
- Il prezzo di vendita sarà quello determinato a libero dall'Agenzia delle Entrate, con l'abbattimento del 30%, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 109 della legge n. 662 del 23.12.1996 "*prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento del prezzo*";
- Il Notaio rogante sarà designato dall'Amministrazione;
- L'alloggio acquistato non potrà essere alienato a nessun titolo per un periodo pari a 5 anni decorrenti dal giorno del rogito.

OPZIONE B) RENT TO BUY: I soggetti aventi titolo avranno la facoltà, in via subordinata, di manifestare l'interesse alla sottoscrizione, per l'immobile detenuto, di un contratto di concessione del godimento della durata di anni 4+4, con diritto di opzione di acquisto fino alla scadenza del secondo quadriennio, ai sensi dell'art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. "*rent to buy*") con vendita alle medesime condizioni generali di cui al precedente punto a) e con un canone mensile composto da:

- **una quota A** "quota per la remunerazione del godimento" pari al prezzo €/Mq/mese risultante, per la fascia/zona di riferimento delle abitazioni, dall'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI), rapportato:

i) alla superficie lorda dell'appartamento, già prevista nei contratti di locazione vigenti e/o in attesa di rinnovo, nonché

ii) al reddito complessivo del nucleo familiare convivente, in conformità a quanto previsto dalla "*Regolamentazione del patrimonio disponibile della Provincia di Roma ad uso abitativo e criteri generali per la formalizzazione di nuovi contratti di locazione*" approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 28.07.2011, cui si rinvia;

- **una quota B** "acconto prezzo" costituita da una percentuale pari al 10% del prezzo di compravendita del bene stimato dall'Agenzia delle Entrate abbattuto del 30%, diviso per il numero massimo dei mesi (48+48) di durata del contratto "*rent to buy*".

OPZIONE C): RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE: I soggetti aventi titolo avranno la facoltà, in via ulteriormente subordinata, di manifestare l'interesse alla sottoscrizione, per l'immobile detenuto, di un ordinario contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi della legge 431/1998, senza opzione di acquisto, alle condizioni previste dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma del n. 30 del 28.07.2011, avente ad oggetto la "*Regolamentazione del patrimonio disponibile della Provincia di Roma ad uso abitativo e criteri generali per la formalizzazione di nuovi contratti di locazione*";

2) Per gli **appartamenti liberi**, per **quelli occupati sine titolo** o per i quali siano stati adottati **provvedimenti giudiziari definitivi** con cui è stata disposta la risoluzione contrattuale, si procederà alla vendita sul mercato mediante bando pubblico nello stato di fatto e di diritto in cui ciascun immobile si trova, ponendo a base d'asta il prezzo determinato dall'Agenzia delle Entrate, senza alcuna riduzione; gli eventuali occupanti senza titolo (compresi quelli per i quali è stata disposta la risoluzione giudiziale del contratto) potranno eventualmente partecipare al bando pubblico e perfezionare l'acquisto a condizione che regolarizzino la propria posizione debitoria nei confronti dell'Ente entro la scadenza del bando.

2) Definizione dei soggetti aventi titolo:

Sono soggetti aventi titolo a ricevere la comunicazione dell'Ente di cui al punto **1.1 OPZIONE A)** – e quindi, in particolare, a formulare una proposta vincolante di acquisto dell'immobile condotto in locazione - i titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, nonché i loro familiari conviventi - così come previsto dall'art. 3 comma 109 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 - a condizione che siano in regola con i pagamenti dei canoni, degli oneri accessori e di ogni altra somma dovuta all'Amministrazione, al momento della presentazione della domanda di acquisto;

I titolari di contratto di locazione nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di risoluzione del contratto non avranno titolo a ricevere la soprarichiamata comunicazione dell'Ente.

L'Acquirente non deve essere già proprietario di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel territorio del Comune di Roma; a tal proposito si specifica che, conformemente a quanto stabilito con Delibera della Giunta Provinciale n. 724/36 del 02/11/2011, si considera idoneo per le esigenze della famiglia, un alloggio in piena proprietà nel comune di Roma, *“che abbia le seguenti caratteristiche minime: superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non inferiore a quarantacinque metri quadrati e numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati, pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare”*.

Sono soggetti aventi titolo a ricevere la comunicazione dell'Ente di cui al punto **1) OPZIONE B)** – e quindi, in particolare, a sottoscrivere un contratto “rent to buy” soltanto i titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, sempre che siano in regola con i pagamenti dei canoni, degli oneri accessori e di ogni altra somma dovuta all'Amministrazione, al momento della presentazione della manifestazione di interesse alla sottoscrizione del contratto.

I titolari di contratto di locazione nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di risoluzione del contratto non avranno titolo a ricevere la soprarichiamata comunicazione dell'Ente.

Nel contratto potrà essere previsto che l'opzione di acquisto possa essere successivamente esercitata anche dai loro familiari conviventi, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 109 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Sono soggetti aventi titolo a ricevere la comunicazione dell'Ente di cui al punto **1) OPZIONE C)** – e quindi, in particolare, a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione - i soggetti di cui alla *“Regolamentazione del patrimonio disponibile della Provincia di Roma ad uso abitativo e criteri generali per la formalizzazione di nuovi contratti di locazione”* approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma del n. 30 del 28.07.2011, al quale si rinvia.

I titolari di contratto di locazione nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di risoluzione del contratto non avranno titolo a ricevere la soprarichiamata comunicazione dell'Ente.

* * *

IMMOBILE VIA ANCONA 122, LADISPOLI

Dato atto:

che, l'immobile sito in Via Ancona 122, Ladispoli, già inserito, come previsto dal PAV (Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni) 2015 - approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 127 del 14.06.2016 - nel portafoglio "Proposta Immobili 2016" istituito dal Dipartimento del Tesoro e dall'Agenzia del Demanio per la relativa valorizzazione e/o alienazione, non è stato ritenuto conforme ai requisiti di candidabilità, come da nota dell'Agenzia del demanio prot. 2017/1432 del 26.01.2017;

che l'immobile, colpito e gravemente danneggiato dalla tromba d'aria abbattutasi sulla città di Ladispoli in data 6.11.2016, è stato oggetto di un intervento finalizzato esclusivamente all'eliminazione del pericolo, ma, ad oggi risulta ancora inagibile, richiedendo ingenti opere di carattere strutturale e impiantistico per il suo adeguamento;

che è pervenuta una manifestazione di interesse da parte del comune di Ladispoli per la concessione dell'immobile per lo sviluppo di progetti di interesse generale;

che si sono tenuti vari incontri con l'Amministrazione comunale presso la Città Metropolitana con il consigliere delegato al patrimonio ed il Vicesindaco metropolitano per dare concreta attuazione al processo di valorizzazione e che, attualmente, si è in attesa della formalizzazione della proposta da parte del Comune;

che la concessione del bene all'Amministrazione comunale, con oneri di ristrutturazione e valorizzazione a carico del Comune medesimo, consentirebbe di conseguire diversi vantaggi, tra cui la riqualificazione dell'immobile senza oneri per l'Ente ed il suo utilizzo per fini generali, oltre all'esonero per l'Ente dagli obblighi manutentivi e dalle conseguenti responsabilità;

che, per tali ragioni, è opportuno inserire tale immobile all'interno del presente PAV, al fine di procedere alla sua valorizzazione tramite concessione all'Amministrazione comunale per lo sviluppo di progetti di interesse generale, previa approvazione da parte dei competenti organi dell'Ente di uno specifico progetto di valorizzazione.

IMMOBILE VIA GEORGE SOREL, n.6 - ROMA

Dato atto che:

la Città metropolitana (già Provincia di Roma) è proprietaria dell'immobile sito in Roma, in Via George Sorel n. 6, già utilizzato come sede scolastica di istruzione superiore fino al 1998;

nel 1999 l'immobile è stato occupato abusivamente da alcuni nuclei familiari appartenenti ai c.d. movimenti per la casa;

in data 25.01.2001 tra l'allora Provincia di Roma e Roma Capitale è stato stipulato un Protocollo d'intesa sul *presupposto* "che in alcuni casi gli edifici scolastici risultano sotto utilizzati, inutilizzati ovvero occupati ad uso residenziale", con cui sono stati individuati gli immobili rispetto ai quali sussiste l'interesse dell'Amministrazione Capitolina ad una acquisizione o riacquisizione, essendo necessari per le proprie esigenze e funzioni istituzionali;

in particolare, al primo punto del Protocollo d'intesa si stabilisce "che il Comune di Roma, anche in vista del progetto di autorecupero ad uso residenziale, acquisisca a titolo oneroso l'edificio scolastico di Via Sorel", e quindi per esigenze connesse all'emergenza alloggiativa;

L'utilizzo dell'immobile per esigenze relative all'emergenza alloggiativa, funzione propria dell'Amministrazione comunale, è stato più volte confermato nel corso del tempo, sia in atti della Città metropolitana che del Municipio e di Roma Capitale;

nel corso degli anni l'immobile è sempre stato occupato da persone in situazioni di emergenza alloggiativa;

Roma Capitale ha sottoscritto con i Movimenti del diritto per l'abitazione alcuni Protocolli di intesa, anche per la gestione dei nuclei familiari ancora presenti nell'immobile di Via G. Sorel;

nonostante le ripetute interlocuzioni tra i due Enti nel corso del tempo, non è stato definito in concreto alcun accordo per la cessione dell'immobile di Via G. Sorel a Roma Capitale;

Considerato che:

sussiste l'interesse della Città metropolitana a rigenerare, recuperare e valorizzare l'immobile di Via G. Sorel, attualmente oggetto di occupazione da parte di terzi, anche mediante variante urbanistica, e a concedere, ove occorra, a Roma Capitale ed al Municipio V la disponibilità/titolarità dell'immobile medesimo, per finalità connesse a funzioni istituzionali dell'Amministrazione capitolina, trasversalmente suscettibili di condivisione e supporto da parte della Città metropolitana, in quanto connesse a proprie funzioni di carattere generale quale ente di area vasta, in conformità a quanto previsto dallo schema di accordo procedimentale condiviso tra le tre Amministrazioni, già approvato con Determinazione dirigenziale R.U. n. 820/2020 del 18.03.2020, nelle more dell'approvazione da parte dei competenti organi di governo, sia della Città metropolitana che di Roma Capitale e del Municipio V;

sussiste l'interesse di Roma Capitale e del Municipio V a promuovere e realizzare un progetto di valorizzazione, di rigenerazione, riuso e valorizzazione dell'immobile di Via Sorel, mediante variazione della destinazione urbanistica, per finalità connesse alle proprie funzioni istituzionali, compresa la gestione dell'emergenza alloggiativa, anche con l'utilizzo, qualora ritenuto opportuno, di parti dell'immobile come sede di uffici o servizi (quali, ad esempio, quelli della polizia locale, centri di aggregazione etc...), in conformità a quanto previsto nello schema di accordo procedimentale sopra richiamato, che sarà sottoposto alla approvazione dei rispettivi competenti organi di governo;

Considerato, altresì, che:

la Città Metropolitana, in quanto Ente di area vasta, svolge istituzionalmente un ruolo di supporto a favore di tutte le Amministrazioni locali del territorio metropolitano, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, compresa Roma Capitale;

Roma Capitale, attraverso i propri Dipartimenti e le proprie articolazioni territoriali – i Municipi – svolge compiti di primario rilievo in relazione alle funzioni inerenti i servizi alla persona;

le esigenze di assicurare la sicurezza, l'integrazione, la crescita, lo sviluppo, la tutela delle persone e la protezione delle fasce più deboli sono interessi pubblici comuni e trasversali a vari livelli di governo del territorio, ed in particolare alla Città metropolitana, a Roma Capitale ed al Municipio, sia pure con diversi ambiti di intervento e di competenza;

Rilevato, pertanto, che i soggetti istituzionali di cui al punto precedente hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione preordinata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione, attraverso l'individuazione di azioni congiunte e condivise, dirette alla realizzazione delle finalità di cui sopra e, in particolare, alla rigenerazione, al riuso e alla valorizzazione dell'immobile in oggetto, offrendo anche una soluzione all'emergenza alloggiativa;

che nel mese di ottobre 2019 è stato avviato un Tavolo Interistituzionale con Roma Capitale ed il competente Municipio V, finalizzato alla predisposizione, approvazione e realizzazione di un apposito progetto di riuso e valorizzazione dell'immobile stesso;

che, nell'ambito del Tavolo Interistituzionale, costituito tra Città Metropolitana, Roma Capitale e Municipio V, è stato condiviso lo schema di accordo procedimentale sopra richiamato, finalizzato all'utilizzo dell'immobile per finalità pubbliche di comune interesse, anche previa modifica della destinazione d'uso sul piano urbanistico, ampliando il ventaglio di destinazioni assentite con tutte quelle destinazioni coerenti con le funzioni di interesse delle amministrazioni aderenti all'Accordo procedimentale;

che, per le ragioni esposte è opportuno inserire l'immobile in questione all'interno del PAV della Città metropolitana al fine di procedere alla sua valorizzazione tramite l'integrazione delle destinazioni d'uso attualmente assentite, ed in particolare imprimendo all'immobile le ulteriori destinazioni urbanistiche d'uso connesse alle seguenti funzioni: funzione "abitativa", funzione "abitazioni collettive", funzione "Servizi", "servizi alle persone", nonché funzione "uffici" e "sedi della pubblica amministrazione...", dando atto che il Piano delle Alienazioni sarà successivamente inviato a Roma Capitale per la conseguente adozione degli atti di propria competenza;

AREA SANTA MARIA DELLA PIETA'

Dato atto:

che, il progetto di riqualificazione dell'area adiacente il complesso di S. Maria della Pietà, destinato alla realizzazione del "Parco degli Orti Urbani", è stato inserito tra i progetti da finanziare nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta", approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016, in conformità a quanto previsto nel decreto del Sindaco Metropolitano n. 159 del 26.08.2016;

che il progetto esecutivo del Parco degli orti urbani è stato approvato con determinazione dirigenziale R.U. n. 3571/2020 del 10.09.2018, per un investimento complessivo di euro 2.600.000,00 (IVA e somme a disposizione incluse);

che la gara d'appalto per la realizzazione del suddetto progetto potrà essere avviata dopo lo stanziamento in bilancio dei fondi occorrenti;

che ai fini della gestione del Parco dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con Roma Capitale e/o con il Municipio;

che la realizzazione del parco è strumentale alla riqualificazione e valorizzazione sia dell'area di progetto che delle aree limitrofe, così come previsto dal Bando per le periferie;

SEZIONE 2: PROCEDURE DI VALORIZZAZIONE

del patrimonio indisponibile (che rimane vincolato alle proprie funzioni)

Dato atto che:

nella sezione II dell'allegato PAV sono inserite le procedure – previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 193/12 del 16.04.2009 - di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare indisponibile (scolastico) attraverso la realizzazione con capitale interamente privato di impianti sportivi scolastici, mediante partenariato pubblico privato, in concessione a scomputo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, come convertito nella L. 23 novembre 2001, n.410 e del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibile;

con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 45 del 15.06.2016 è stato approvato il "Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana", che prevede anche interventi di riqualificazione e valorizzazione delle palestre scolastiche in uso mediante forme di partenariato pubblico privato;

che, pertanto, nella sezione II del PAV sono inserite le procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare indisponibile relative alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e/o alla riqualificazione degli impianti esistenti, senza alcun cambiamento della destinazione d'uso o del vincolo di asservimento a pubbliche funzioni degli immobili in questione, che rimangono vincolati ed ascritti al patrimonio indisponibile dell'Ente senza alcuna variazione del regime giuridico e che vengono inseriti ai soli fini della relativa valorizzazione;

dato atto altresì che il Responsabile del procedimento per l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni è il Direttore del Dipartimento II "Risorse strumentali";

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio "Predisposizione e gestione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. Concessioni a scomputo di beni patrimoniali e impianti sportivi. Progetti speciali dipartimentali" del Dipartimento II "Risorse strumentali" Dott. Stefano Carta ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente trascritte:

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e, per l'effetto, di approvare l'allegato Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. – Anno 2020;
2. di autorizzare il Dipartimento II “Risorse strumentali” ed i competenti Uffici dell'Ente a dare concreta attuazione alle previsioni del citato Piano, procedendo all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari.

*Posto quanto sopra, favorevole nulla osservando
in data 18.06.2020*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
MARIA ANGELA DANZI'

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
TERESA MARIA ZOTTA



**ALLEGATO AL DECRETO N. 71 DEL 18.06.2020
CHE SI COMPONE DI N. 6 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

**PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

ANNUALITA' 2020

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ex art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.. – **Annualità 2020**

SEZIONE I : PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE

Scheda Patrimonio n.	Inventario n.	Tipologia immobile	Indirizzo - Comune	Valorizzazione/ Alienazione	Dati Catastali Attuali	Categoria Catastale	Destinazione urbanistica assegnata
433 433/A 3 433/B 26 433/E	3 3-A-3 3-B-26 3-E-5	Immobili residenziali	Comprensorio di proprietà dell'Amministrazione con accesso da Via Trionfale 8891 - Roma (n. 6 palazzine da A ad F) e più precisamente: PAL. A da int. 1 a 25 PAL. B da int. 26 a 29 da int. 31 a 47 da int. 49 a 50 PAL. C da int. 51 a 52 da int. 54 a 61 da int. 63 a 75 PAL. D da int. 76 a 83 da int. 85 a 93 da int. 95 a 100 PAL. E Sc. 9 da int. 1 a 12 Sc. 10 da int. 1 a 13 PAL. F da int. 1 a 13 TOTALE APPARTAMENTI N. 132 oltre accessori, pertinenze e beni comuni	Alienazione mediante gestione diretta dell'operazione di dismissione da parte degli Uffici dell'Ente , al valore di mercato a libero determinato dall'Agenzia delle Entrate e nello stato di fatto, con priorità per la vendita agli inquilini in conformità alle disposizioni ed alle agevolazioni ivi previste dalla legge per le dismissioni del patrimonio residenziale pubblico, prevedendo anche le formule contrattuali del <i>rent to buy</i> . Le modalità attuative sono definite nel decreto del Sindaco metropolitano. In caso di non esercizio della facoltà di formulare proposta di acquisto alle condizioni stabilite, i soggetti aventi titolo potranno manifestare l'interesse alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione.	Foglio 194 PAL A part. 154 (tutti i sub da 1 a 26) PAL B part. 156 (tutti i sub da 1 a 26 tranne 5 e 23) PAL C part. 160 (tutti i sub da 1 a 26 tranne sub 3 e 12) PAL D part. 162 (tutti i sub da 1 a 26 tranne 9 e 19) PAL E part. 161 (tutti i sub da 1 a 26) PAL F part. 157 (tutti i sub da 1 a 13) Accessori, pertinenze e beni comuni C.T. p.lle 82,155, 158,159,568,584, 641, 647 salvo altre		Destinazione d'uso: RESIDENZIALE
435/B 435	2-B 2-A 2-C 2-D 2-E 2-F 2-G 2-H	Immobili residenziali	Appartamenti: Via Chiarugi 3 Via Chiarugi 1 Via Chiarugi 5 Via Chiarugi 7 Via Chiarugi 15, int. 1-2-3-4 TOTALE APPARTAMENTI N.8 oltre accessori, pertinenze e beni comuni	Alienazione mediante gestione diretta dell'operazione di dismissione da parte degli Uffici dell'Ente , al valore di mercato a libero e nello stato di fatto determinato dall'Agenzia delle Entrate, con priorità per la vendita agli inquilini nel rispetto delle disposizioni e delle agevolazioni previste dalla legge per le dismissioni del patrimonio residenziale pubblico, prevedendo anche le formule contrattuali del <i>rent to buy</i> . Le modalità attuative sono definite nel decreto del Sindaco metropolitano. In caso di non esercizio della facoltà di formulare proposta di acquisto alle condizioni stabilite, i soggetti aventi titolo potranno manifestare l'interesse alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione.	Foglio 194 part. 643 sub. 3 e 8 Foglio 194 Part. 643 sub. 2-7, 4-9, 10-5-6 parte comune sub 1 Foglio 194 - Part. 640 sub. 3-6, 5-7, 8, 4-9, 10 parte comune 1 e 2. salvo altre		Destinazione d'uso: RESIDENZIALE
66	73	Immobile	Via Ancona, 122 - Ladispoli	Valorizzazione mediante concessione all'Amministrazione comunale per lo sviluppo di progetti di interesse generale, previa approvazione da parte dei competenti Organi dell'Ente di uno specifico progetto di valorizzazione.	C.F. Foglio 66 p.lle 53 sub 1,2 e 3 catasto Comune Ladispoli C.T. Foglio 66 p.lle 53-711-712-713 Catasto Comune di Cerveteri		Destinazione d'uso:
402 parte	250	Area adiacente S. Maria della Pietà	Via Cesare Lombroso, 105 - ROMA	Valorizzazione e riqualificazione, mediante realizzazione di un nuovo impianto sportivo, in PPP - concessione a scomputo (art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016), previa approvazione in conferenza di servizi del progetto di variante aggiornato, con nuova viabilità di accesso da via E. Mattei - lato S.Maria della Pietà.	Area sportiva e relativi manufatti Foglio 188 Part. 130, 126, 311, 424/p.		Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO

402 parte	250	Area adiacente S. Maria della Pietà	Via Cesare Lombroso, 105 - ROMA	Valorizzazione e riqualificazione mediante realizzazione del parco degli Orti Urbani della Provincia di Roma, da finanziare prioritariamente nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta", approvato con D.P.C.M. del 25 maggio 2016	Area Fosso delle Campanelle Fig. 186 p.lle 11-16-15 Fig. 188 p.lle 2-243-424-232-45- 48-46-244-245- 127-51-52p-53p-54p-56p Fig. 197 p.lle 247- 248-1354-3-250p- salvo altre		Destinazione d'uso: ORTI URBANI
431/b	---	Immobile scolastico	Via Martiri delle Fosse Ardeatine - CIVITAVECCHIA	Valorizzazione mediante Convenzione con il Comune e l'ATER di Civitavecchia per la ricostruzione dell'immobile da destinare in parte a servizi scolastici (p. terra) e in parte ad uso residenziale (piani superiori), previa costituzione del diritto di superficie a favore dell'ATER per un periodo non superiore a 90 anni, in conformità a quanto previsto nell'Accordo di collaborazione approvato con Deliberazione G.P. n. 602/43 del 28.11.2012 e sottoscritto in data 30.11.2012 tra la Città metropolitana di Roma Capitale (allora Provincia di Roma), il Comune di Civitavecchia e l'A.T.E.R. di Civitavecchia e della variante urbanistica necessaria all'esecuzione dell'intervento, assentito con Deliberazione del Consiglio Comunale di Civitavecchia n. 7 del 25.01.2018	Foglio 16 part. 1672 sub 2		Destinazione d'uso: SERVIZI SCOLASTICI-RESIDENZIALE
420	101	Immobile	Via G.Sorel, 6 - ROMA	Valorizzazione ed utilizzo dell'immobile per finalità pubbliche di comune interesse tra Città Metropolitana, Roma capitale e Municipio V in conformità ad apposito accordo procedimentale (il cui schema è stato già approvato con Determinazione dirigenziale n.820/2020) ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90, anche previa modifica della destinazione d'uso sul piano urbanistico, con possibilità di ampliamento del ventaglio di destinazioni d'uso attualmente assentite, coerentemente e compatibilmente con le funzioni di interesse delle amministrazioni aderenti all'Accordo procedimentale suddetto.	Foglio 637 – Particella 354	B\5	Destinazione d'uso: Funzione "abitativa", "abitazioni collettive", "Servizi", "Servizi alle Persone", "sedi della Pubblica Amministrazione"

SEZIONE II : PIANO DELLE VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INDISPONIBILE
(art. 58 c. 7 D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008 e s.m.i.)

Scheda Patrimonio n.	Inventario n.	Tipologia immobile	Indirizzo – Comune	Valorizzazione/ Alienazione	Dati Catastali attuali	Categoria Catastale assegnata	Destinazione urbanistica assegnata
288/B	148/B	Immobile scolastico	Via Bardanzellu, 7 - ROMA	Valorizzazione mediante realizzazione di impianto natatorio scolastico con capitale interamente privato, mediante P.P.P. in concessione a scomputo (art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001 D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile)	Foglio 608 part. 1365	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO

156	414	Immobile scolastico	Via Serra, 91- ROMA	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica esistente, con capitale interamente privato, mediante P.P.P. in concessione a scomputo (<i>art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile</i>)	Foglio 242 part. 293/p	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
262	119	Immobile scolastico	Via F. Morandini, 64 -ROMA	Valorizzazione mediante realizzazione di impianto sportivo scolastico con capitale interamente privato, mediante P.P.P. in concessione a scomputo (<i>art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile</i>)	Foglio 879 part. 95/p	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
246	214	Immobile scolastico	Via Casal Boccone, 60 - ROMA	Valorizzazione mediante realizzazione di impianto sportivo scolastico con capitale interamente privato, mediante P.P.P. in concessione a scomputo (<i>art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile</i>)	Foglio 275 part. 282/p	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
169/A	108	Immobile scolastico	Via Grottaferrata, 76 - ROMA	Valorizzazione mediante realizzazione di impianto sportivo scolastico con capitale interamente privato, mediante P.P.P. in concessione a scomputo (<i>art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile</i>)	Foglio 914 part. 322	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
251	271	Immobile scolastico	Via Bezzi, 51-53 - FIUMICINO	Valorizzazione mediante realizzazione di impianto sportivo scolastico con capitale interamente privato, mediante P.P.P. in concessione a scomputo (<i>art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile</i>)	Foglio 1062 part. lle 2631-2632	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
114/a	293	Immobile scolastico	Via di Saponara, 760 - ACILIA	Valorizzazione mediante copertura dell'area sportiva scolastica esterna, con capitale interamente privato, mediante P.P.P. in concessione a scomputo (<i>art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile</i>)	Foglio 1074 p.lla 188	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
192	64	Immobile scolastico	Via Corradetti, 2 – CIVITAVECCHIA	Valorizzazione mediante ristrutturazione delle palestre scolastiche con capitale interamente privato, mediante P.P.P. in concessione a scomputo (<i>art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile</i>)	Foglio 24 p.lle 1870-1871-1873	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
208	216	Immobile scolastico	Via Pollenza, 115 - ROMA	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica esistente con capitale interamente privato, mediante P.P.P. in concessione a scomputo (<i>art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile</i>)	Foglio 290 p.lla 1779	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO

38	451	Immobile scolastico	C.so Vittorio Colonna, 53 - MARINO	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica esistente con capitale interamente privato, mediante P.P.P. in concessione a scampo (art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile)	Foglio MU p.lla 323 (graffata 325 sub 3)	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
185	394	Immobile scolastico	Corso Trieste, 48 – ROMA	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica esistente con capitale interamente privato mediante P.P.P. in concessione a scampo (art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile)	Foglio 575 p.lla 47 ¹	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
191	447	Immobile scolastico	Via Pietro Micheli, 29- ROMA	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica esistente con capitale interamente privato mediante P.P.P. in concessione a scampo (art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile)	Foglio 546 – Particella 37	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
407	722	Immobile Scolastico	Via Picciano s.n.c. – ROMA	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica esistente con capitale interamente privato mediante P.P.P. in concessione a scampo (art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile)	Foglio 669 – particella 4991	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
82/A	154	Immobile scolastico	Via Cirenaica, 7 – ROMA	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica esistente con capitale interamente privato mediante P.P.P. in concessione a scampo (art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile)	Foglio 565 – Particella 548	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
90	87	Immobile scolastico	Via del Tufo, 27 - ROMA	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica esistente (A) con capitale interamente privato mediante P.P.P. in concessione a scampo (art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile)	Foglio 602 – Particella 2215	B\5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
90	87	Immobile scolastico	Via del Tufo, 27 – ROMA	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica esistente (B) con capitale interamente privato mediante P.P.P. in concessione a scampo (art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile)	Foglio 602 –Particella 2215	B\5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO

¹ Bene di terzi. Trasferito in uso gratuito in base a Convenzione ex art.8 Legge 11/1/1996, n.23.

188	89	Immobile scolastico	Largo Placido Riccardi, 13 – ROMA	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica esistente con capitale interamente privato mediante P.P.P. in concessione a scomputo (<i>art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile</i>)	Foglio 836 – Particella 444	B\5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
215	215	Immobile scolastico	Via Filiberto Petiti, 97 - ROMA	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica (A) esistente con capitale interamente privato mediante P.P.P. in concessione a scomputo (<i>art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile</i>)	Foglio 640 - Particella 308	B\5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
215	215	Immobile scolastico	Via Filiberto Petiti, 97 - ROMA	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica esistente (B) con capitale interamente privato mediante P.P.P. in concessione a scomputo (<i>art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile</i>)	Foglio 640 - Particella 308	B\5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO
182	469	Immobile scolastico	Via delle Vigne, 156 - ROMA	Valorizzazione mediante ristrutturazione della palestra scolastica esistente con capitale interamente privato mediante P.P.P. in concessione a scomputo (<i>art. 3 bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.410/2001, e D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile</i>)	Foglio 775 – Particella 435	B/5	Destinazione d'uso: IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO